

ALL. U	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART. 184-TER, COMMA 3 DEL D.LGS.152/2006 (Linee guida SNPA 23/2020)
	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE UNICA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI SITA NEL COMUNE DI TAURISANO, LOCALITA' "MARASCULE"



COMMITTENTE: A. TARANTINO S.R.L. VIA Q. ENNIO 15 73056 TAURISANO (LE)	IL TECNICO ING. LEO TOMMASI 
	DATA: DICEMBRE 2020

INDICE

1	Inquadramento normativo	2
2	Descrizione del processo produttivo	3
3	Verifica di cui al paragrafo 4.1 delle linee guida SNPA 23/2020	4
3.1	<i>Criterio dettagliato di cui alla lett. a), comma 3, art. 184-ter</i>	5
3.2	<i>Criterio dettagliato di cui alla lett. b), comma 3, art. 184-ter</i>	5
3.3	<i>Criterio dettagliato di cui alla lett. c), comma 3, art. 184-ter</i>	6
3.4	<i>Criterio dettagliato di cui alla lett. d), comma 3, art. 184-ter</i>	8
3.5	<i>Criterio dettagliato di cui alla lett. e), comma 3, art. 184-ter</i>	12

1 Inquadramento normativo

La nozione di “*end of waste*”, ossia la “*cessazione di qualifica di rifiuto*”, nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti. L’*end of waste* si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Nel recepire la direttiva 2008/98 nel D.Lgs. 152/2006 è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 184-ter, “*Cessazione della qualifica di rifiuto*” la quale prevede , al comma 3, che:

“Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”*

L’art. 184-ter, al comma 3, prevede che:

“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”.*

Soltanto per le procedure semplificate, in mancanza dei citati specifici criteri continuano ad applicarsi “le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.”

L’art. 184-ter al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l’operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti. Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un’operazione di recupero a tutti gli effetti.

2 Descrizione del processo produttivo

Il presente progetto riguarda l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2008.

Tutti i rifiuti inerti non pericolosi in ingresso sono prima stoccati (R13) e successivamente recuperati (R5) per l’ottenimento di materiali riciclati di natura inerte le cui caratteristiche chimico/fisiche sono tali da renderlo direttamente riutilizzabile per la realizzazione di rilevati e sottofondi, per cui è necessario dimostrare che il processo produttivo sia conforme alle disposizioni del citato art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Nell’attività in progetto si prevede la produzione di aggregati riciclati da impiegare nell’ingegneria civile, occorre quindi definire i protocolli di verifica di coerenza del processo produttivo all’art. 184-ter relativamente al loro ottenimento.

3 Verifica di cui al paragrafo 4.1 delle linee guida SNPA 23/2020

Si fa riferimento alle Linee Guida SNPA 23/2020 del 06/02/2020, in particolare al paragrafo 4.1 in cui viene evidenziato che le norme tecniche di cui al DM 05/02/1998 relative all'ammissibilità a recupero di rifiuti non pericolosi in procedure semplificate possono trovare una corrispondenza con alcuni dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184-ter, come riportato nella tabella 4.2 delle Linee Guida SNPA 23/2020:

CRITERI DETTAGLIATI DI CUI ALL'ART. 184-TER COMMA 3	NORME TECNICHE DI CUI AL DM 05/02/1998
Materiali in entrata ammissibili (lett. a)	Tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti (lett. b)	Attività di recupero
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario (lett. c)	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

Quindi se la richiesta di autorizzazione fa riferimento alle norme tecniche individuate dai suddetti decreti, ossia se il recupero da autorizzare ex art. 208 coincide completamente con uno già disciplinato dal DM 05/02/1998, è sufficiente verificare il rispetto dei criteri dettagliati di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 3, rispettivamente relativi ai sistemi di gestione e alla dichiarazione di conformità, in quanto, i criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono da considerare automaticamente soddisfatti. Nel caso in cui la coincidenza fosse parziale, oltre al rispetto dei criteri dettagliati di cui alle lettere d) ed e), occorre verificare anche quelli di cui alle lettere a), b) e c) alle parti che differiscono dalle Norme tecniche di cui al DM 05/02/1998.

Relativamente al progetto in esame, il processo di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi risulta avere numerose analogie con il paragrafo 7 del DM 05/02/1998, mentre sono identiche le caratteristiche delle materie ottenute.

Nei paragrafi seguenti si procede alla verifica di rispondenza ai criteri dettagliati ex comma 3 dell'art. 184-ter.

3.1 Criterio dettagliato di cui alla lett. a), comma 3, art. 184-ter

Questo criterio riguarda la verifica dell'ammissibilità dei materiali in entrata.

Nel progetto si prevedono i seguenti rifiuti da trattare:

Codice CER	Descrizione	DM 05/02/1998, Allagato 4, Suballegato 1, Tipologia
101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	7.1
010408, 010410, 010413	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	7,2
101201, 101206, 101208	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	7.3
170302	Conglomerato bituminoso	7.6
170508	Pietrisco tolto d'opera	7.11
170504	Terre e rocce di scavo	7.31-bis

Si osserva che tutti i rifiuti sono ammissibili al recupero secondo il paragrafo 7 del DM 05/02/1998 quindi, secondo le indicazioni delle linee guida SNPA, **la verifica di rispondenza al criterio dettagliato di cui alla lettera a) è da ritenersi soddisfatta.**

3.2 Criterio dettagliato di cui alla lett. b), comma 3, art. 184-ter

Questo criterio riguarda la verifica che i processi e le tecniche di trattamento siano consentite.

Nel progetto, oltre alla messa in riserva (R13), si prevedono le seguenti operazioni:

- R5 = Triturazione meccanica

Siccome l'operazione R5 è sempre consentita, in quanto previste al paragrafo 7 "Rifiuti ceramici e inerti" del DM 05/02/1998, secondo le indicazioni delle linee guida SNPA **la verifica di rispondenza al criterio dettagliato di cui alla lettera b) è da ritenersi soddisfatta.**

3.3 Criterio dettagliato di cui alla lett. c), comma 3, art. 184-ter

Questo criterio riguarda i “criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario”.

Il progetto prevede che dal recupero dei rifiuti inerti si ottengano le seguenti tipologie di aggregati riciclati con le caratteristiche previste dall’Allegato C della Circolare MATTM n. 5205/2005:

- 1) aggregato riciclato tipo C1 per la realizzazione del corpo dei rilevati;
- 2) aggregato riciclato tipo C2 per la realizzazione di sottofondi stradali;
- 3) aggregato riciclato tipo C3 per la realizzazione di strati di fondazione;
- 4) aggregato riciclato tipo C4 per la realizzazione di recuperi ambientali riempimenti e colmate;
- 5) aggregato riciclato tipo C5 per la realizzazione di strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, ecc...
- 6) Di seguito si riportano le specifiche tecniche fissate dalla Circolare MATTM n. 5205/2005 relative a ciascun tipo di aggregato.

Di seguito si riportano le specifiche tecniche fissate dalla Circolare MATTM n. 5205/2005 relative a ciascun tipo di aggregato.

PARAMETRO	Prova	TIPOLOGIA DI AGGREGATO RICICLATO				
		C1	C2	C3	C4	C5
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzato secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio da 8 mm (UNI EN 13285)	>70% in massa	>80% in massa	>90% in massa	>70% in massa	>80% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	<15% in massa	<10% in massa	<5% in massa	<15% in massa	<10% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	<25% in massa	<15% in massa	<5% in massa	<25% in massa	<15% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della vigente legislazione	Idem	<15% in totale e < 5% per ciascuna tipologia	<15% in totale e < 5% per ciascuna tipologia	< 5% per ciascuna tipologia	<15% in totale e < 5% per ciascuna tipologia	<15% in totale e < 5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume. Materiali plastici: corrugati, tubi o parti di bottiglie di plastica, ecc.	Idem	<0,1% in massa	<0,1% in massa	<0,1% in massa	<0,1% in massa	<0,1% in massa

PARAMETRO	Prova	TIPOLOGIA DI AGGREGATO RICICLATO				
		C1	C2	C3	C4	C5
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, ecc.)	Idem	<0,6% in massa	<0,4% in massa	<0,4% in massa	<0,6% in massa	<0,4% in massa
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	>20	>30	>30	-----	-----
Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles"	UNI EN 1097/2	-----	<45	<30	-----	-----
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1	85-100%	100%	-----	85-100%	-----
Passante al setaccio da 40 mm	Idem	-----	-----	100%	-----	-----
Passante al setaccio da 20 mm	Idem	-----	-----	61-79%	-----	-----
Passante al setaccio da 10 mm	Idem	-----	-----	41-64%	-----	-----
Passante al setaccio da 4 mm	Idem	<60%	<60%	31-49%	-----	-----
Passante al setaccio da 2 mm	Idem	-----	-----	22-36%	-----	-----
Passante al setaccio da 1 mm	Idem	-----	-----	13-30%	-----	-----
Passante al setaccio da 0,5 mm	Idem	-----	-----	10-20%	-----	-----
Rapporto tra il passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al setaccio da 0,063 mm	Idem	-----	>3/2	>3/2	-----	-----
Passante al setaccio da 0,063 mm	Idem	<15%	<15%	<10%	<15%	-----
Dimensione massima	Idem	125 mm	-----	-----	-----	-----
Indice di forma (frazione > 4 mm)	UNI EN 933/4	-----	<40	<40	-----	-----
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm)	UNI EN 933/3	-----	<35	<35	-----	-----
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all' All. 3 del DM 5 febbraio 1998	Il materiale deve risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998	Il materiale deve risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998	Il materiale deve risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998	Il materiale deve risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998	Il materiale deve risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998

I materiali riciclati prodotti saranno conformi ai parametri della suddetta Circolare, per la verifica di assenza di sostanze inquinanti si procederà all'esecuzione di test di ecocompatibilità. Stante la variabilità dei prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, per garantirne un costante e ottimale standard di qualità, saranno effettuate prove di caratterizzazione dei materiali per ogni lotto secondo le frequenze definite nelle note 3 degli allegati della suddetta Circolare, seguendo le procedure e i metodi previsti dalla Norma UNI EN 13285 "Miscele non legate - Specifiche".

Per quanto concerne invece le caratteristiche prestazionali dei prodotti, essi riporteranno la marcatura CE introdotta dal Regolamento UE 305/2011 e dal D.lgs 106/2017 per i pro-

dotti da costruzione (anche riciclati) immessi sul mercato. Tale obbligo riguarda gli aggregati inerti utilizzati nella produzione di calcestruzzi, come quelli utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Il livello di attestazione di conformità deve rispondere ai contenuti del “sistema 4” (se per impiego “non strutturale”) o del “sistema 2+” (se per impiego portante o strutturale) in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili. (UNI EN 12620, 13242, 13043).

I materiali prodotti saranno quindi gli stessi ottenibili con le procedure semplificate e, quindi, in accordo alle indicazioni delle linee guida SNPA, **la verifica di rispondenza al criterio dettagliato di cui alla lettera c) è da ritenersi soddisfatta.**

3.4 Criterio dettagliato di cui alla lett. d), comma 3, art. 184-ter

Questo criterio riguarda i “requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso”.

Per dimostrare la verifica di rispondenza al criterio dettagliato della lettera d) le linee guida SNPA prevedono la necessità di descrivere il sistema di gestione che sarà attuato dalla committenza per garantire l'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW).

Nello specifico sono richieste procedure gestionali relativamente a:

- accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso;
- gestione delle non-conformità;
- controllo del prodotto in uscita;
- verifica di conformità dell'EoW.

Di seguito sono descritte le procedure che saranno attuate dalla committenza.

Procedura di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso

L'addetto all'accettazione, opportunamente formato in materia, provvederà a svolgere le seguenti attività:

- esame della documentazione di accompagnamento:
 - iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti,
 - verifica della presenza del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e della sua corretta compilazione;
 - esame del certificato di analisi chimica dei rifiuti;

- verifica di corrispondenza tra codice CER dei rifiuti e codici autorizzati;
- controllo visivo del carico;
- accettazione del carico o respingimento dello stesso, se non conforme (cfr. procedura seguente)
- pesatura del camion a pieno;
- disposizioni all'autista del mezzo per le operazioni di avvicinamento alle aree di conferimento e in merito alle modalità di scarico dei rifiuti;
- pesatura del camion a vuoto;
- registrazione delle operazioni svolte mediante software di gestione rifiuti.

Procedura di gestione delle non conformità

Se durante la procedura di accettazione si evidenziasse una delle seguenti situazioni:

- carico di rifiuti o parte di esso non conforme al controllo;
- assenza totale o parziale della documentazione obbligatoria prevista dalle normative vigenti in materia di rifiuti;
- irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore

il committente procederà a non accettare il carico, l'automezzo sarà respinto e il rifiuto non conforme ritornerà indietro dal produttore iniziale dello stesso.

L'addetto all'accettazione provvederà a:

- trattenere copia del formulario relativa al rifiuto respinto a controprova dell'avvenuto diniego;
- specificare, salvo il caso in cui il carico sia respinto per intero, la quantità di rifiuti ricevuta, corredata da data, ora e firma;
- specificare con esattezza nel formulario il motivo del rifiuto parziale o totale.

Egli infine procederà a redigere verbale scritto di non conformità contenente almeno le seguenti informazioni:

- 1) identificativo del verbale;
- 2) data e ora di compilazione;
- 3) identificativo del FIR;
- 4) motivo del respingimento;
- 5) azioni intraprese.

Entro 24 ore dell'avvenuto respingimento del carico di rifiuti il responsabile dell'impianto provvederà a dare comunicazione scritta alle autorità competenti.

Nel corso delle fasi precedentemente descritte potrebbe inoltre succedere che una ridottissima frazione di rifiuti sia estranea alle tipologie di rifiuti per il cui l'impianto sarà autorizzato. Il tal caso le frazioni non idonee (per es. legno, ferro, plastica, ecc...) saranno destinate a smaltimento secondo la normativa vigente.

Procedura di controllo del prodotto in uscita

Come detto precedentemente i materiali riciclati prodotti saranno conformi ai parametri dall'Allegato C della Circolare MATTM n. 5205/2005, per la verifica di assenza di sostanze inquinanti si procederà all'esecuzione di test di eco-compatibilità. Stante la variabilità dei prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, per garantirne un costante e ottimale standard di qualità, saranno effettuate prove di caratterizzazione dei materiali per ogni lotto secondo le frequenze definite nelle note 3 degli allegati della suddetta Circolare, seguendo le procedure e i metodi previsti dalla Norma UNI EN 13285 "Miscele non legate - Specifiche".

Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale deve essere calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi.

Le prove di caratterizzazione saranno eseguite da laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

Per quanto concerne invece le caratteristiche prestazionali dei prodotti, essi riporteranno la marcatura CE introdotta dal Regolamento UE 305/2011 e dal D.lgs 106/2017 per i prodotti da costruzione (anche riciclati) immessi sul mercato. Tale obbligo riguarda gli aggregati inerti utilizzati nella produzione di calcestruzzi, come quelli utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Il livello di attestazione di conformità deve rispondere ai contenuti del "sistema 4" (se per impiego "non strutturale") o del "sistema 2+" (se per impiego portante o strutturale) in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili. (UNI EN 12620, 13242, 13043).

Nel caso in cui le verifiche condotte sul lotto portino ad una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato. Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali il materiale deve essere considerato un rifiuto e dovrà essere gestito come tale.

Procedura per la verifica di conformità dell'EoW

Le caratteristiche del materiale riciclato regolate esclusivamente dalla normativa che regola la gestione rifiuti in procedura semplificata risultano attualmente non più aggiornati e, pertanto, potranno essere superati, dal punto di vista tecnico, dalle norme tecniche di settore da parte di UNI in base all'utilizzo dell'aggregato (caratteristiche prestazionali).

Ciò che risulta di fondamentale importanza è il passaggio da rifiuto a prodotto (End of Waste), perché non è sufficiente che la materia prima seconda prodotta dagli impianti di recupero abbia idonee caratteristiche solo sotto il profilo ambientale, ma è anche necessario che i nuovi prodotti (aggregati riciclati) rispondano anche alle diverse norme di prodotto per i diversi utilizzi nelle costruzioni.

La committenza ai fini del riutilizzo dell'aggregato riciclato finale effettuerà test di cessione, completa caratterizzazione prodotta da laboratorio certificato e verifica delle caratteristiche prestazionali di cui all'allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005 garantendo i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante o, in assenza, dalla suddetta Circolare Ministeriale.

Quindi ai fini della verifica di conformità dell'EoW la committenza effettuerà la verifica del rispetto della procedura sopra riportata. Per ciascun lotto di produzione sarà redatto un report scritto conservato presso la sede legale a disposizione per gli Enti di Controllo.

Il report di verifica di conformità dell'EoW dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) identificativo del report;
- 2) identificativo dei FIR dei rifiuti in ingresso;
- 3) identificativi delle operazioni di recupero;
- 4) identificativo lotto di produzione;
- 5) identificativo verbale di prelievo campione;
- 6) identificativo dei report analisi di laboratorio;
- 7) giudizio finale sul rispetto di tutte le procedure di gestione.

L'esecuzione delle suddette procedure garantirà un controllo di qualità di tutto il processo produttivo e **la verifica di rispondenza al criterio dettagliato di cui alla lettera d) è da ritenersi soddisfatta.**

3.5 Criterio dettagliato di cui alla lett. e), comma 3, art. 184-ter

Questo criterio riguarda la presenza di “un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”. Per dimostrare la verifica di rispondenza a tale criterio, le Linee guida SNPA prevedono la necessità di descrivere il modello di dichiarazione di conformità con il quale il produttore attesta la cessazione della qualifica di rifiuto.

A tale scopo si rimanda al modello di dichiarazione di conformità di seguito riportato.

Tale modello rispetterà, quindi, i requisiti minimi previsti dalla Linea guida SNPA, pertanto, **la verifica di rispondenza al criterio dettagliato di cui alla lettera e) è da ritenersi soddisfatta.**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ'
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (progressivo)	_____
Anno	_____

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE	
A. Tarantino s.r.l.	P.IVA: 04911860759
Iscrizione al registro imprese di Lecce n. 04911860759	
Via Quinto Ennio 15	
73056 Taurisano (LE)	
IMPIANTO DI PRODUZIONE	
Contrada "Marasculi"	
S.S. 360, km 17,7	
73056 Taurisano (LE)	
Autorizzazione/Ente rilasciante: _____	Data di rilascio: _____

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregati riciclati inerti è rappresentato dalla seguente quantità in volume (m³) _____
- il predetto lotto di aggregati riciclati inerti, in riferimento alle 5 tipologie previste dall'allegato C della Circolare MATTM n.5250/2005, è conforme alla seguente tipologia :
 - aggregato riciclato tipo C1 per la realizzazione del corpo dei rilevati;
 - aggregato riciclato tipo C2 per la realizzazione di sottofondi stradali;
 - aggregato riciclato tipo C3 per la realizzazione di strati di fondazione;
 - aggregato riciclato tipo C4 per la realizzazione di recuperi ambientali riempimenti e colmate;
 - aggregato riciclato tipo C5 per la realizzazione di strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, ecc...
- il predetto lotto di aggregati riciclati inerti ha le caratteristiche meglio indicate nella seguente tabella:

PARAMETRO	TIPOLOGIA DI AGGREGATO RICICLATO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzato secondo EN13242).					
Vetro e scorie vetrose					
Conglomerati bituminosi					
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della vigente legislazione					
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume. Materiali plastici: corrugati, tubi o parti di bottiglie di plastica, ecc.					
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, ecc.)					
Equivalente in sabbia				-----	-----
Perdita in peso per abrasione con apparecchio "Los Angeles"	-----	100%		-----	-----
Passante al setaccio da 63 mm			-----		-----
Passante al setaccio da 40 mm	-----	-----	100%	-----	-----
Passante al setaccio da 20 mm	-----	-----		-----	-----
Passante al setaccio da 10 mm	-----	-----		-----	-----
Passante al setaccio da 4 mm				-----	-----
Passante al setaccio da 2 mm	-----	-----		-----	-----
Passante al setaccio da 1 mm	-----	-----		-----	-----
Passante al setaccio da 0,5 mm	-----	-----		-----	-----
Rapporto tra il passante al setaccio da 0,5 mm ed il passante al setaccio da 0,063 mm	-----			-----	-----
Passante al setaccio da 0,063 mm					-----
Dimensione massima	125 mm	-----	-----	-----	-----

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti rapporti di analisi:

Lecce, il _____
(data)

(Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)